

N. R.G. P.U. 72/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA**

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Stefano Giusberti - Presidente

dott. Anna Ghedini - Giudice rel. ed est.

dott. Costanza Perri - Giudice

nel procedimento relativo alla istanza di omologa del concordato preventivo n. r.g. **72/2023** promosso da:

NUOVA OFFICINA NORD S.A.S. DI FIORINI DEVID & C., assistita dall'avv. Tania Tomasi del foro di Ferrara per delega apposta in calce al ricorso, con domicilio eletto in via Montebello 40 Ferrara, presso il difensore;

letti ed esaminati gli atti;

sentito il giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Procedimento.

Con ricorso ex art. 47 CCI la ricorrente, in data 6.12.23, ha depositato richiesta di apertura della procedura di concordato preventivo, senza prima avere avanzato istanza di concessione di termine ai sensi dell'art. 44 CCI.

Con decreto del 2.1.24 il Tribunale apriva la procedura, nominava il commissario giudiziale e fissava le date di inizio e fine delle operazioni di votazione.

In esito alla votazione il Commissario rassegnava relazione ex art. 110 CCI in cui dava atto non essere stata raggiunta la unanimità richiesta dall'art. 109 comma 5 CCI: la proposta di concordato era stata approvata da 6 classi su 8 totali (approvato dalle classi 1, 3, 4, 5, 6, 7; respinto da classi 2 e 8), ed era stata votata positivamente dai creditori nella misura del 92,73%.

Con istanza del 13.5.24, formulata ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCI, chiedeva la omologa della proposta, evidenziando la ricorrenza della ipotesi di cui alla norma predetta lett. (d, prima parte).

Il Tribunale fissava la udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 48 CCI, per la quale nessun creditore interponeva opposizione.

Il contenuto di piano.

La società ricorrente ha depositato un piano di concordato in continuità aziendale indiretta che prevede, con un orizzonte temporale di sei mesi dall'omologa, principalmente: i) la prosecuzione indiretta dell'attività di officina e riparazione autoveicoli e motocicli da parte della Officina Nord S.r.l. attraverso la prosecuzione dell'affitto azienda già stipulato e cessione della stessa a rezzo non inferiore a € 55.000,00, corrispondenti al valore di stima indicato dal perito estimatore, per il quale è già presente offerta irrevocabile di acquisto della affittuaria subordinata alla omologa; ii) apporto di finanza esterna per la somma di € 40.000,00 da parte della Sig.ra Egle Govoni, nonna del socio accomandatario; iii) vendita dell'autovettura di proprietà personale del socio accomandatario Devid Fiorini al prezzo di € 6.000,00; iv) incasso di crediti derivanti dalla prosecuzione dell'affitto dell'azienda per complessivi € 4.485,37 e dall'attività di recupero dei crediti commerciali da avviare



giudizialmente e che la debitrice ha stimato in prudenziali € 10.000,00 i quali, in caso di mancato recupero, verranno acquistati dalla affittuaria Officina Nord S.r.l. come da offerta irrevocabile.

In relazione alla vendita dell'azienda ed al conseguente ricavo di € 55.000,00, la Procedura concordataria dovrebbe incassare la minor somma di € 33.388,41 al netto del debito verso i dipendenti a titolo di T.F.R., oggetto di accollo dell'aggiudicataria Officina Nord s.r.l. per € 21.611,59, debiti che si prevede siano pagati per intero entro i trenta giorni dalla omologa ai sensi dell'art. 109 comma 5 ultimo periodo CCI.

La richiesta di omologa.

Come detto, preso atto dell'esito della votazione, con istanza del 13.5.24 la ricorrente ha domandato comunque l'omologa del concordato, ritenendo sussistenti le condizioni di cui agli artt. 88 comma 2-bis e 112 comma 2 CCI.

Va innanzitutto richiamato il disposto dell'art. 109, comma 5, CCI sulle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta di concordato preventivo, secondo il quale, qualora si tratti (come nel caso di specie) di concordato in continuità, è necessario il voto favorevole di tutte le classi dei creditori. Tale ipotesi non si è verificata per il concordato preventivo proposto dalla ricorrente giacché, come detto, la proposta è stata votata favorevolmente dalla sola maggioranza delle classi votanti.

Il successivo art. 112, comma 2, CCI, consente al debitore, in ipotesi di mancato raggiungimento del voto unanime delle classi nel concordato preventivo in continuità aziendale, di ottenere comunque dal Tribunale l'omologazione del concordato, qualora ricorrano congiuntamente quattro condizioni, ovvero che:

A) il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

B) il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, 7 comma CCI (i crediti dei lavoratori assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. vanno soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente quello di liquidazione; va altresì rispettato quanto previsto dall'art. 2116, 1° comma, c.c., sul pagamento delle prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie da parte del datore di lavoro);

C) nessun creditore riceva più del proprio credito;

D) la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

La disposizione normativa sopra citata disciplina la ristrutturazione trasversale dei debiti dell'impresa, che consente di imporre alle classi dei creditori dissenzienti la ristrutturazione, che esse abbiano respinto con il loro voto contrario, in forza di un piano omologato dall'autorità giudiziaria, nonostante appunto il dissenso di una o più classi di creditori. Questo strumento di omologazione eteronoma, nella sua attuale formulazione, è stato introdotto nel vigente Codice della Crisi e dell'Insolvenza dal D.Lgs n. 83 del 17/06/2022, di attuazione della Legge Delega n. 53 del 02/04/2021, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva Europea UE n. 2019/1023 del 20/06/2019 sulle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (c.d. "Direttiva Insolvency").



Il Tribunale, essendo stata presentata dal debitore domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma secondo, CCI, è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la omologazione del concordato in continuità. In questo caso è estraneo allo scrutinio del collegio un giudizio di convenienza economica della proposta di concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, (posto che tale valutazione spetta ai creditori, mediante il loro voto) a meno che non sia stata proposta opposizione da parte di un creditore dissenziente ai sensi dell'art. 112, comma, 4 CCI. Al di fuori di questa ipotesi, invero, il Tribunale è chiamato solo a verificare se sussistono congiuntamente le quattro condizioni richieste dal secondo comma dell'art. 112. CCII per l'omologazione eteronoma del concordato.

Esse, nel caso di specie, risultano soddisfatte.

Lett. a: il piano proposto prevede, in aderenza al requisito sub. a) dell'art. 112, 2° comma, CCI, il rispetto della regola distributiva di cui all'articolo 84 comma 6 CCI, quindi la priorità assoluta (absolute priority rule - APR) che si seguirebbe in caso di liquidazione giudiziale, come di seguito esplicitato: IMPIEGO DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE:

Predeuzione (Commissario Giudiziale, Professionisti per il 75% del credito, CNA per adempimenti fiscali-contabili in costanza di procedura) € 28.019,48

Privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. (accollo TFR dipendenti aggiudicatario) € 21.611,59

Privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. (contributi sindacali dipendenti – FIM CISL) € 826,86

Privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c. (professionisti per il 25% del credito) € 3.965,00

Privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c. - fornitore artigiano € 86,27

Privilegio Legge 389/89 (INAIL) - – transazione fiscale ex art. 88 CCI € 1.075,96

Privilegio ex art. 2753 c.c (INPS) – transazione fiscale ex art. 88 CCI € 27.733,21

Totale da liquidazione: € 83.318,37.

Lett. b: il valore eccedente quello di liquidazione è costituito, nel Piano, dall'apposizione di finanza esterna vincolata all'omologa del concordato preventivo e, quindi, sarà assente nella prospettiva dell'alternativa liquidazione giudiziale. Giova precisare che i proventi derivanti dai canoni d'affitto azienda, regolarmente incassati dalla Procedura, non devono considerarsi quale valore eccedente, considerato il fatto che il bene azienda continua ad esistere anche in ipotesi di alternativa liquidazione giudiziale, a maggior ragione nel caso di specie, ove l'affitto d'azienda era già in essere al momento in cui è stata presentata la domanda di concordato preventivo in continuità indiretta, sicché i canoni per l'affitto-ponte costituiscono, per il Commissario, i frutti del patrimonio originario del debitore, ovvero flussi provenienti da atti dispositivi del patrimonio che non possono alimentare surplus da concordato.

La presenza della finanza esterna costituisce il fulcro della presente proposta concordataria, senza la quale non sarebbe conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'importo effettivo distribuibile come finanza esterna ammonta ad € 35.598,98 ed il Commissario ha già acquisito un assegno circolare a garanzia, che verserà sul conto della Procedura in caso di omologa. Tale importo è stato ridotto, come previsto nella proposta, della somma di € 4.401,62 quale differenza tra il maggior valore del bene immobile rispetto al credito dell'ipotecario di primo grado.

La società debitrice ha proposto l'utilizzo delle risorse esterne nel seguente modo:

Predeuzione (CNA) € 1.771,44.

Fondo rischi in predeuzione € 5.000,00.



Classe 1 (Agenzia Entrate, Enti previdenziali e Agenzia Entrate Riscossione per crediti declassati al chirografo per incapienza e crediti chirografari ab origine) € 14.692,41.

Classe 2 (Comune di Ferrara e Regione Emilia Romagna per crediti declassati al chirografo per incapienza e crediti chirografari ab origine) € 93,18.

Classe 3 (tutti gli altri chirografari ab origine) € 1.332,56.

Classe 4: Privilegio ex art. 2753 c.c. (INPS) € 66,79.

Classe 4: Privilegio Legge 389/89 (INAIL) € 439,83.

Classe 5: Privilegio ex art. 2754 c.c. (INPS e INAIL) € 74,33.

Classe 6: Privilegio ex art. 2752 comma 1 c.c. (Agenzia delle Entrate) € 1.660,74.

Classe 7: Privilegio ex art. 2752 comma 2 c.c. (Agenzia delle Entrate) € 10.434,75.

Classe 8: Privilegio ex art. 2752 ultimo comma c.c. (Comune di Ferrara e Regione Emilia Romagna) € 32,36.

Totale: € 35.598,38

Le classi risultate dissenzienti sono la n. 2 e la n. 8, facendo esclusivo riferimento al prospetto rettificato dal Commissario depositato come documento n. 1 nella sua relazione sull'esito delle votazioni depositata il 13 maggio 2024.

I creditori in classe 2, degradati a chirografo, ricevono il 2%, esattamente come i creditori indicati in classe 3 di pari grado, mentre in classe 8, dove i creditori sono i medesimi della classe 2, gli stessi ricevono l'1% e, quindi, un trattamento complessivo del credito pari al 3%, superiore alle classi inferiori, nonché un trattamento inferiore rispetto ai crediti potiori di grado superiore della classe 6 e 7, composta da crediti muniti di privilegio ex art. 2752 commi 1 e 2 c.c.

Si ravvisano quindi ravvisare le condizioni di cui all'art. 112, 2° comma, CCI, lett. b).

Risulta infine rispettato quanto previsto dall'art. 84, 7° comma, CCI, in quanto i dipendenti, creditori muniti del privilegio di cui all'art. 2751-bis n.1 c.c. riceveranno il pagamento integrale del loro credito mediante accollo del debito per T.F.R. da parte dell'attuale affittuaria d'azienda.

A proposito della lettera c) risulta per tabulas che nessun creditore riceve un importo maggiore del suo credito (le percentuali di soddisfacimento non superano il 100, fatta eccezione che per i lavoratori).

Infine, quanto alla lettera d), sempre dall'esame del prospetto rettificato dal Commissario, depositato come documento n. 1 della sua relazione del 13 maggio 2024, si evince che la proposta è stata votata favorevolmente da 6 classi su 8 e almeno 5 di quelle consenzienti erano formate da creditori muniti di diritti di prelazione. Sussiste pertanto il requisito ex art. 112, 2° comma, sub. d).

In definitiva, il concordato presentato dalla ricorrente merita di essere omologato.

Le spese di giudizio restano a carico della ricorrente.

Ai sensi dell'art. 48, comma quinto, CCI, la presente sentenza va notificata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCI.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ferrara, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da NUOVA OFFICINA NORD S.A.S. DI FIORINI DEVID & C., ogni diversa istanza respinta, o dichiarata assorbita, così provvede:



omologa il concordato preventivo proposto da NUOVA OFFICINA NORD S.A.S. DI FIORINI DEVID & C.;

conferma il commissario giudiziale avv. Matteo Pancaldi, disponendo che questi:

a) sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori ai sensi dell'art. 118, comma 1 CCI, segnalando altresì al tribunale, a norma dell'art. 118, comma 4 CCI, ogni mancato compimento o ritardo nel compimento di atti necessari a dare esecuzione al concordato;

b) ogni sei mesi, decorrenti dal deposito della relazione di cui all'art. 105, comma 1 CCI, rediga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, CCI, e lo trasmetta ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9, CCI;

c) informi i creditori di ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 CCI;

pone le spese a carico di chi le ha anticipate;

ordina che ai sensi dell'art. 48, comma quinto, CCI, la presente sentenza sia notificata ed iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCI.

Così' deciso in Ferrara il 2.7.24.

Il Presidente

(dott. Stefano Giusberti)

Il Giudice estensore

Dott.ssa Anna Ghedini

